

Allegato parte integrante

Allegato A

Indicazioni operative ai comprensori Alta Valsugana e Vallagarina e alla comunità costituita nel territorio “Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna” per la gestione amministrativa e contabile fino al trasferimento delle funzioni alla comunità medesima previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge di riforma istituzionale, nonché dalla normativa in materia di comprensori, il presente provvedimento ha la finalità di individuare delle indicazioni generali per garantire, fino al trasferimento delle funzioni previsto dall'art. 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale, da un lato, il corretto esercizio delle attività delegate da parte dei comprensori Alta Valsugana e Vallagarina anche a favore della comunità costituita nel territorio “Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna” e dall'altro consentire l'esercizio delle funzioni cd. istituzionali da parte della medesima comunità;

la comunità costituita nel territorio “Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna”, denominata “Magnifica comunità degli altipiani cimbri”, ricomprende comuni aventi comprensori di riferimento diversi, rispettivamente il comprensorio Vallagarina (Folgaria) e il comprensorio Alta Valsugana (Lavarone e Luserna);

vengono individuati, qui di seguito, alcuni criteri generali cui dovranno attenersi i comprensori Alta Valsugana e Vallagarina e la “Magnifica comunità degli altipiani cimbri”, nell'esercizio delle rispettive funzioni, per consentire la gestione omogenea ed organizzata dei più rilevanti processi e procedimenti, con particolare riguardo a quelli amministrativo-contabili, sino al trasferimento della titolarità delle funzioni alla comunità citata, ai sensi dell'articolo 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale.

Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina a favore della “Magnifica Comunità degli altipiani cimbri”, sino al trasferimento delle funzioni medesime alla comunità.

L'art. 42, comma 03 della legge di riforma istituzionale prevede che se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei comuni di Luserna e di Lavarone e che i rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione.

La suddetta norma peraltro non trova, per ora, applicazione perché la “Magnifica comunità degli Altipiani cimbri” è stata costituita prima della soppressione dei comprensori Alta Valsugana e Vallagarina.

Risulta altresì costituita la comunità Alta Valsugana e Bersntol, ma non quella della Vallagarina: nel primo caso non è peraltro ancora intervenuto il trasferimento delle funzioni.

In tale contesto, la continuità nello svolgimento delle funzioni a favore dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, facenti parte della “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri”, già esercitate dai comprensori a titolo di delega dalla Provincia o dai comuni stessi, è garantita mediante uno o più convenzioni tra i comprensori, i comuni e la “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri”.

Fatte salve le specificazioni indicate più avanti nel presente provvedimento, al fine di garantire una gestione sistematica e programmata dei procedimenti amministrativi e contabili, sino alla data di soppressione dei due comprensori Alta Valsugana e Vallagarina, disposta dal decreto di trasferimento alle rispettive comunità delle funzioni, previsto dall’art. 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale, le strutture, i servizi ed ogni altra articolazione comprensoriale, individuati dalle suddette convenzioni, svolgono – laddove necessario - le loro funzioni, i loro compiti e le loro attività anche a favore dell’ambito territoriale della comunità.

Criteri generali per l’assunzione formale dei provvedimenti fondamentali della Magnifica comunità degli altipiani cimbri e per l’esercizio delle funzioni cd. istituzionali.

Mentre, come si è detto sopra, la continuità nello svolgimento delle funzioni a favore dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, facenti parte della “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri”, già esercitate dai comprensori a titolo di delega dalla Provincia o dai comuni stessi, è garantita mediante uno o più convenzioni tra i comprensori, i comuni e la “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri”, l’esercizio da parte della comunità delle funzioni cosiddette istituzionali è sostenuto da un preventivo accordo con i comuni facenti parte della medesima comunità.

Ai sensi dell’articolo 42 della legge di riforma istituzionale, la comunità si intende costituita con l’insediamento di tutti i suoi organi.

L’assemblea della comunità è tenuta ad adottare gli atti fondamentali indicati nei decreti del Presidente della Provincia.

L’assunzione degli atti fondamentali è condizione minima e necessaria per il trasferimento delle funzioni alla comunità ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge.

Tra gli atti che la “Magnifica comunità degli altipiani cimbri” è tenuta ad adottare ai sensi di legge vi è appunto la convenzione con uno o più comuni facenti parte della comunità diretta a consentire il funzionamento stesso della comunità.

La suddetta convenzione costituisce quindi atto prodromico non solo rispetto al trasferimento delle funzioni dell'articolo 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale, ma anche all'adozione degli atti fondamentali, e dovrà essere improntata a garantire che i diversi livelli di governo cooperino e collaborano nell'esercizio delle funzioni di loro competenza nel rispetto del principio di leale collaborazione e che le strutture amministrative pongano in essere ogni buona prassi ritenuta utile per garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il segretario del comune o dei comuni individuati nella convenzione, i responsabili delle strutture comunali ed ogni altra articolazione interna, nonché i revisori dei conti esercitano, laddove necessario, le loro attribuzioni, compiti e attività anche a favore della comunità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di riforma istituzionale, dallo statuto della comunità e dei relativi regolamenti, e dal presente provvedimento.

La comunità si avvale, nell'ambito della convenzione, del personale del comune o dei comuni individuati nella convenzione medesima.

Il comune o i comuni individuati nella convenzione devono inoltre garantire adeguata copertura assicurativa anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni serventi la comunità.

Su ogni proposta di deliberazione che approva gli atti fondamentali della Comunità deve essere acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile.

L'espressione dei suddetti pareri spetta al responsabile della struttura competente dell'istruttoria ed al responsabile del settore finanziario del comune o dei comuni individuati da specifica convenzione. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, al segretario del comune o dei comuni individuati, secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Criteria generali per la gestione del bilancio e per la revisione contabile

Il finanziamento delle funzioni già esercitate dai comprensori a titolo di delega a favore dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, facenti parte della "Magnifica comunità degli Altipiani cimbri", viene garantito dai comprensori di originaria appartenenza, fino al trasferimento delle medesime funzioni alla Comunità predetta. Nell'ambito delle convenzioni, l'una tra il comprensorio della Valsugana, i comuni di Lavarone e Luserna e la "Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri" e l'altra tra il comprensorio della Vallagarina, il comune di Folgaria e la "Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri" sono fissati gli importi destinati allo svolgimento di tali funzioni sul territorio dei comuni di Folgaria, Luserna, Lavarone.

Con riferimento invece alle funzioni di carattere istituzionale proprie della Comunità, al fine di garantire il supporto finanziario necessario, possono essere costituiti uno o più centri di costo (o centri di responsabilità) nel bilancio del comune

o dei comuni individuati nella convenzione tra la “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri” e il comune o i comuni del territorio. I criteri e le modalità per la definizione delle risorse necessarie per l'avvio della comunità, sono stabiliti con delibera della giunta provinciale assunta ai sensi dell'articolo 43 della legge di riforma istituzionale, tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 42. La giunta della Comunità adotta in prima applicazione gli indirizzi di carattere gestionale e determina la distribuzione delle risorse tra le attività di spesa. In alternativa la Comunità, pure in assenza del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale, può adottare un bilancio di carattere tecnico.

La Comunità è comunque tenuta ad adottare il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale quali atti fondamentali necessari al successivo trasferimento delle funzioni.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge di riforma istituzionale, la comunità mantiene lo schema di bilancio in uso presso i comprensori ed applica le regole contabili già applicabili ai comprensori salvaguardando comunque l'integrità dell'esercizio finanziario.

Per gli aspetti non trattati nelle presenti direttive trova applicazione la deliberazione della Giunta provinciale 23 ottobre 2009, n. 2559.